



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N°1  
“ETTORE PAIS”**

**SSMM027002 - C.F. 91015270902 - tel. 0789/25420  
Via A. Nanni - 07026 OLBIA**

Prot. n. 2139

Olbia, 09/04/2018

ALL'ALBO E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO  
S E D E  
AL D.S.G.A.  
S E D E  
AL PERSONALE DOCENTE  
L O R O S E D I  
AL PERSONALE ATA  
L O R O S E D I

**Oggetto: Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 , concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75.**

Si provvede alla pubblicazione del **D.Lgs. n. 75/2017** (entrato in vigore il 22/06/2017) che ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al **T.U. 165/2001**.

Segnatamente, si evidenziano le seguenti novità di assoluto rilievo concernenti il rapporto di lavoro ed in particolare il procedimento disciplinare:

- a)** i nuovi termini del procedimento disciplinare;
- b)** l'espressa previsione della competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla **sospensione per 10 giorni**;
- c)** doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

Con precipuo riferimento alla lett. **a)** si enumerano, qui di seguito, i termini del procedimento disciplinare per come riformati: la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre **30 giorni** dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno **20 giorni**; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro **120** giorni dalla contestazione d'addebito.

Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell'organismo procedente.

In riferimento alla lett. **b)** si richiama l'attenzione, in particolare, sull'introduzione del comma **9-quater** nell'art. **55-bis**, che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla *sospensione dal servizio* con privazione della retribuzione per *dieci giorni*, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.

La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla *sospensione fino a 10 giorni*, è oggi espressamente prevista dalla legge.

È per il resto confermata la competenza degli U.C.P.D.

Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro *10 giorni*, segnala all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.

Si evidenzia che la norma in esame non preveda la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all'UCPD (comma 3 dell'articolo 55-bis vecchio testo).

In relazione, infine alla lett. **c)**, si evidenzia come assumano carattere vincolante le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (v. C.M. **32 del 20 aprile 2012**).

Per comodità di consultazione si allega alla presente il testo degli artt. dal 55 al 55 sexies del D. Lgs 165/2001 nella nuova versione, dove sono evidenziate le modifiche/integrazioni di maggior rilievo.

La pubblicazione in parola equivale ad ogni effetto all'affissione all'albo delle rispettive sedi di lavoro.

Allegati:

1. **D. Lgs. n. 75/2017 – (G. U. n. 130 del 7/6/2017)**

2. Nuova versione degli artt. dal **55 al 55 sexies** del D.Lgs. **165/2001**



Dirigente Scolastico  
Prof. Vito Gnazzo